



Corte di Appello di Firenze

**Decr. 156\2023**

Firenze, 14 giugno 2023

### **IL PRESIDENTE**

**Rilevato che** la Presidente del Tribunale di Firenze ha avanzato richiesta di proroga della applicazione parziale, per la durata di sei mesi, al Tribunale di Firenze del Dott. Andrea Grandinetti per svolgere funzioni giudicanti penali, limitatamente alla giornata del mercoledì di ogni settimana, così consentendo la celebrazione dei procedimenti penali pendenti avanti al Collegio "B2" della Seconda Sezione penale del Tribunale di Firenze;

**rilevato che** la Presidente del Tribunale di Firenze evidenzia come "(omissis) *non sono intervenuti mutamenti nella situazione dell'ufficio rappresentata nella mia precedente nota prot.747 del 31 gennaio 2023, ad eccezione del rientro in servizio della dott.ssa Gallini il 25 maggio 2023 dopo un periodo di fuori ruolo per motivi disciplinari, e della imminente necessità di spostare ad altra sezione la dott.ssa Valotta, giudice ora assegnato alla seconda sezione penale, per il raggiungimento della decennalità in tale posizione tabellare nel mese di dicembre 2023, fatto quest'ultimo che certamente aggraverà nei prossimi mesi la situazione organizzativa della seconda sezione penale.* (omissis)

**rilevato che** la Presidente del Tribunale di Firenze ha fatto proprie le ragioni a fondamento della richiesta proroga portate dalla Presidente della Seconda Sezione penale del Tribunale, la quale evidenzia quanto segue: "(omissis) *considerato che, dunque, dal 2 settembre 2023 il collegio 2B sarà nuovamente privo di un componente togato, mentre, pur essendo stati definiti nel semestre alcuni dei processi pendenti, ne restano tendenti ad oggi 59 e alle udienze di smistamento dei mesi di giugno luglio 2023 verranno calendarizzati altri processi non trattabili con un componente onorario nel collegio, ma che necessitano di urgente trattazione (sia per la scadenza di eventuali misure cautelari, sia per la delicatezza di taluni processi in materia di maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale), non compatibile con rinvii di oltre cinque mesi, termine entro il quale potrebbe essere possibile l'assegnazione di un nuovo giudice alla sezione;*(omissis) *considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 93 bis delle disposizioni transitorie introdotte con la legge numero 199 del 30 dicembre 2022 "La disposizione di cui all'articolo 495 comma quattro ter del codice di procedura penale, così come introdotto dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una*

*persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1 gennaio 2023”, cosicché, a contrario, alle deposizioni testimoniali o agli esami resi invece dopo il 1 gennaio 2023-come tutti quelli assunti dal collegio 2B integrato col dottor Grandinetti-dovrà applicarsi la nuova normativa, che prevede il diritto delle parti di ottenere la ripetizione delle dichiarazioni in caso di mutamento del collegio (salvo ne sia stata eseguita la registrazione audiovisiva, il che non è ovviamente accaduto)”;*

**ritenuto che** L'impossibilità di comporre il collegio 2B con le risorse interne, così come ampiamente documentato dalla Presidente richiedente, la natura dei procedimenti oggetto di giudizio, tutti assistiti da trattazione prioritaria, la calendarizzazione di procedimenti con elevato grado di complessità per numero di imputati e per la natura delle imputazioni con applicazione di misure cautelari, nonché l'impossibilità di ricorrere all'integrazione del collegio con giudici onorari per espresso divieto normativo, siano tutte ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata dalla Presidente del Tribunale distrettuale che impongono la adozione di un provvedimento di proroga per ulteriori sei mesi della applicazione del dottor grandi netti, così come disposta con il decreto presidenziale numero 58 del 27 febbraio 2023;

**ritenuto che** l'istituto della co-assegnazione non sia tutt'ora praticabile per difetto delle condizioni di scopertura di organico dell'ufficio giudicante destinatario fissate dall'articolo 71 della circolare CSM protocollo 11.315 del 26 giugno 2018;

**ritenuto che** l'istituto della supplenza non sia allo stato praticabile nelle forme previste dalla circolare sopra richiamata stante il fatto che il CSM ha prorogato al 31 dicembre 2023 la vigenza delle tabelle ordinarie degli uffici giudicanti, ma non anche delle tabelle infra distrettuali che risultano cessate alla data del 31 dicembre 2022, ed in relazione alle quali deve essere avviata la procedura per la nuova formazione;

**ritenuto che** sussistano le condizioni fissate dall'art. 83 e segg. Della Circolare CSM 26 giugno 2018 P 11315\2018 per disporre la richiesta proroga;

**P.Q.M.**

Visti gli art.li 83 e segg. della Circolare CSM 26 giugno 2018 P 11315\2018

**DECRETA**

**la proroga della applicazione parziale, per la durata di sei mesi decorrenti dalla scadenza del provvedimento di applicazione di cui al decreto presidenziale numero 58 del 27 febbraio 2023, al Tribunale di Firenze del Dott. Andrea Grandinetti per svolgere funzioni giudicanti penali, limitatamente alla giornata del mercoledì di ogni settimana, così consentendo la celebrazione dei procedimenti penali pendenti avanti al Collegio "B2" della Seconda Sezione penale del Tribunale di Firenze;**

**DISPONE**

**la esecutività del presente provvedimento all'esito del parere del Consiglio Giudiziario,** stante l'esigenza di garantire la regolare programmazione delle attività dei tribunali interessati, e la trattazione effettiva delle cause già fissate;

**M A N D A**

Alla segreteria per la comunicazione al magistrato interessato **Dott. Andrea Grandinetti**, ai Presidenti dei tribunali di Firenze e Siena, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e Siena.

**D I S P O N E**

Stante la urgenza, la trasmissione del presente decreto al **Consiglio giudiziario** per la seduta del **6 luglio 2023** e, previo parere di questo, al Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO

Alessandro Nencini

